



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cancelleria federale CaF

Informazione e comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

Linee direttrici della Conferenza dei servizi d'informazione (CSI)

ntre Medienzentrum Bundeshaus Centre de
palais fédéral Centro media di Palazzo federale
le Center da medias da la chasa federala F
deshaus Centre de presse du Palais fédéral
a Federal Palace Media Centre Medienzen
ntre Medienzentrum Bundeshaus Centre de
palais fédéral Centro media di Palazzo federale
le Center da medias da la chasa federala F
deshaus Centre de presse du Palais fédéral
a Federal Palace Media Centre Medienzen

Centro media di Palazzo federale Center da medias da la ch
chasa federala Federal Palace Media Centre Medienzen
Medienzentrum Bundeshaus Centre de presse du Palais
fédérale Center da medias da la chasa federala Federal Pa
de presse du Palais fédéral Centro media di Palazzo federale
ntro media di Palazzo federale Center da medias da la
chasa federala Federal Palace Media Centre Medienzen
Medienzentrum Bundeshaus Centre de presse du Pal
federale Center da medias da la chasa federala Federal
de presse du Palais fédéral Centro media di Palazzo federale

Palace Media Centre Me
de presse du Palais fé
Palazzo federale Cen
zentrum Bundeshaus
chasa federala Fede
aoa Media Centre Me
de presse du Palais fé
Palazzo federale Cen
zentrum Bundeshaus
chasa federala Fede



Sommario

5

Importanza dell'informazione e della comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

8

Principi dell'informazione e della comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

12

Competenze

14

Allegato 1:

Informazione e comunicazione alla vigilia delle votazioni federali

17

Allegato 2:

Criteri per lo svolgimento di colloqui di approfondimento con gli operatori dei media

18

Allegato 3:

Basi legali dell'informazione e della comunicazione

Editore

Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione (CSI)

Produzione/concezione/foto

Cancelleria federale

Sezione di sostegno in materia di comunicazione

Internet

www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/consiglio-federale/compiti/informare.html

3003 Berna, marzo 2025

Importanza dell'informazione e della comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

In una società moderna l'informazione e la comunicazione garantite dalle autorità rivestono un'importanza considerevole. Oggi il Consiglio federale e l'Amministrazione federale hanno il dovere di comunicare affinché, in collaborazione con i media, si possa consentire ai cittadini una libera e corretta formazione delle opinioni.

Una politica di comunicazione attiva da parte del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale persegue diversi obiettivi: trasmettere informazioni, esplicitare nessi logici, assicurare la trasparenza e stabilire un rapporto di fiducia.

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale informano di propria iniziativa su decisioni, motivazioni, valutazioni e provvedimenti. La loro comunicazione risponde al diritto della collettività di conoscere le varie tappe del processo decisionale.

In proposito sono particolarmente importanti le tre fasi riportate qui di seguito.

1. **Illustrazione del problema**

La comunicazione serve a illustrare un problema e a indicare come il Consiglio federale e l'Amministrazione federale valutino una situazione, quali mezzi mettano o abbiano a disposizione ed entro quali termini saranno presi provvedimenti.

2. **Discussione**

Mediante la comunicazione sono presentate opzioni e alternative, con i relativi vantaggi e svantaggi, per consentire una discussione ampia e aperta.

3. **Decisione**

Scopo della comunicazione è motivare le decisioni prese, spiegando perché una soluzione viene preferita rispetto ad altre.

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale si adoperano per soddisfare le esigenze d'informazione e per rispondere in modo esaustivo alle domande del Parlamento, dei media e dell'opinione pubblica.

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale illustrano le decisioni importanti nel quadro di una conferenza stampa.

Le informazioni sono di regola fornite in tre lingue (tedesco, francese, italiano), ma, a seconda della tematica trattata, può essere opportuno fornire anche una documentazione in inglese.

I costi dell'attività d'informazione regolare rientrano nel budget dei dipartimenti e degli uffici competenti.

Il dovere d'informazione e l'imperativo della trasparenza sono limitati dal segreto d'ufficio, dalla protezione di interessi pubblici preponderanti e di interessi privati legittimi, nonché dalla riservatezza in vista di decisioni del Consiglio federale (procedura di corapporto).

Gli informatori figurano normalmente come fonti identificabili e citabili. Le indiscrezioni violano le regole del diritto e della deontologia e sono pertanto vietate. Ciò non esclude tuttavia che si possano approfondire determinate tematiche al fine di fornire informazioni più esaurienti. I criteri per lo svolgimento di colloqui di approfondimento figurano nell'allegato 2.

L'informazione in situazioni straordinarie

L'informazione e la comunicazione in caso di crisi non sono oggetto delle presenti linee direttrici. Sono disciplinate separatamente e sottostanno a disposizioni particolari.

I giornalisti della stampa e dei media elettronici informano sull'attualità politica federale.



Principi dell'informazione e della comunicazione di Consiglio federale e Amministrazione federale

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale informano:

attivamente:

L'informare l'opinione pubblica costituisce un obbligo. La Costituzione federale e la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) obbligano il Consiglio federale e l'Amministrazione federale a fornire informazioni tempestive e continue. Aggiornando la collettività in modo costante ed esauriente si possono arginare le false informazioni, i pregiudizi, le indiscrezioni e le valutazioni errate;

puntualmente e tempestivamente:

il Consiglio federale e l'Amministrazione federale devono informare in modo costante ed esauriente, senza cioè tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Con un'informazione immediata si può impedire che all'opinione pubblica giungano notizie di terza mano e che si diffondano dicerie o illusioni. Se un'informazione non può essere rilasciata immediatamente, è necessario spiegarne le ragioni, comunicare le mosse successive nonché la data in cui potrà presumibilmente essere fornita;

in modo veritiero e oggettivo:

in base alle conoscenze di cui dispongono, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale informano in modo veritiero e oggettivo. Non è ammesso fare propaganda, cercare d'influenzare l'opinione pubblica, manipolare od omettere informazioni né fornire informazioni inesatte o carenti;

in modo esaustivo:


tutti i fatti e dati essenziali devono essere resi noti in modo completo, a meno che non vi si oppongano importanti interessi pubblici o interessi privati degni di protezione. È irrilevante che l'informazione sia positiva o negativa. Anche gli eventi spiacevoli – come errori, disguidi o insuccessi – devono essere comunicati apertamente. La complessità delle informazioni può essere semplificata ai fini di una migliore comprensione, senza tuttavia offrire una visione unilaterale della realtà;

in modo coerente:

il principio della collegialità richiede in linea di massima che il Consiglio federale si rivolga al pubblico con una sola voce. È però possibile riferire varianti, evidenziare sfumature e spiegare decisioni. L'informazione si basa sulle decisioni del governo collegiale e non deve riflettere singoli interessi dipartimentali. In questo senso, il principio della collegialità è in parte in contraddizione con l'obbligo di informare in modo esaustivo e trasparente, soprattutto per quanto riguarda i processi decisionali;

in modo coordinato:

per informare e comunicare in modo organico è necessario che le varie parti coinvolte discutano e coordinino le proprie attività. Il coordinamento si svolge a livello federale mediante la conferenza telefonica giornaliera dei capi dell'informazione dei singoli dipartimenti, la Conferenza mensile dei servizi d'informazione (CSI) e altre riunioni ad hoc;



Per molti aventi diritti di voto le spiegazioni di voto del Consiglio federale sono un'importante fonte di informazioni.



in modo continuo:

il Consiglio federale e l'Amministrazione federale devono informare quanto prima e con continuità. Anche risultati parziali, varianti e tappe intermedie devono essere comunicate all'opinione pubblica. Importanti informazioni non devono essere sottaciute per motivi tattici. Soltanto le modalità di comunicazione, e non i contenuti, possono essere adeguate all'interesse dei media;

in modo trasparente:

i cittadini devono essere in grado di individuare le fonti delle informazioni per poter decidere correttamente sulla base di opinioni fondate. L'Amministrazione federale deve quindi indicare sempre il servizio da cui proviene l'informazione;

in un'ottica di dialogo:

l'articolo 11 LOGA obbliga il Consiglio federale a dialogare e a interagire con la popolazione. Il Consiglio federale non si limita a parlare, ma ascolta e si informa sulle opinioni, le aspettative, le intenzioni e sui desideri espressi dall'opinione pubblica;

tenendo conto dei gruppi di destinatari e dei media:

le informazioni devono essere comprensibili e tener conto delle diverse esigenze dei destinatari e dei media. Nell'era dell'informazione, l'Amministrazione federale deve adeguare la sua offerta ai diversi gruppi di destinatari sia sotto il profilo materiale che formale. Occorre tuttavia osservare il principio della parità di trattamento, trasmettendo per quanto possibile le informazioni a tutti i media contemporaneamente. Gli interlocutori principali per l'informazione dell'opinione pubblica sono i giornalisti accreditati a Palazzo federale.

Le richieste scritte e orali dei media e dell'opinione pubblica devono essere soddisfatte nei limiti previsti dalla legge e tenendo conto dell'attuale prassi, fondata su una politica d'informazione aperta e attiva.

Di regola, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale non danno seguito a indiscrezioni, dicerie, illazioni e lettere aperte. Se determinate circostanze li spingono tuttavia ad agire, si applicano per analogia i principi delle presenti linee direttrici.

Il principio della comunicazione attiva può subire restrizioni nel caso di questioni di sicurezza pubblica o procedimenti giudiziari in corso.

La sala per le conferenze stampa dispone di 120 posti e ospita le conferenze stampa del Consiglio federale, dell'Amministrazione, del Parlamento e dei partiti rappresentati in Parlamento.



Competenze

L'informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti è coordinata dal portavoce del Consiglio federale. In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce informa la collettività su valutazioni, pianificazioni e decisioni del Consiglio federale.

I dipartimenti informano autonomamente sulla loro attività, d'intesa con la Cancelleria federale. Il capo del dipartimento designa il responsabile dell'informazione, il quale coordina anche l'attività informativa degli uffici federali.

L'organo di coordinamento per comunicazioni sovradipartimentali è la Conferenza dei servizi d'informazione (CSI),

composta dal portavoce del Consiglio federale (presidente), dai responsabili dell'informazione dei dipartimenti, della Cancelleria federale e dei Servizi del Parlamento.

L'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione consente alla Cancelleria federale di emanare istruzioni, in collaborazione con la CSI, per

coordinare l'informazione e la comunicazione.

Se necessario, il Consiglio federale può centralizzare le attività di informazione e comunicazione presso un determinato servizio, a cui viene pertanto attribuita la competenza di impartire istruzioni.

Allegato 1:

Informazione e comunicazione alla vigilia delle votazioni federali

L'obiettivo primario delle campagne che precedono le votazioni federali è la libera e corretta formazione delle opinioni. Una persona può formarsi liberamente un'opinione se conosce le posizioni di tutti gli attori principali. In una democrazia moderna, affinché il processo decisionale politico possa svolgersi nel modo più razionale possibile, è essenziale presentare le informazioni note, esplicitare i nessi logici, motivare i pareri delle autorità e dialogare con i cittadini. L'impegno statale è però regolato da norme molto rigide.

Secondo il professor Georg Müller¹, il processo di formazione della volontà politica può svolgersi in modo leale e corretto soltanto se l'informazione ufficiale del Consiglio federale e dell'Amministrazione si attiene ai principi di continuità, trasparenza, oggettività e proporzionalità.

¹ Perizia per il «Rapporto sull'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali» di un Gruppo di lavoro della Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione (GL CSI). Berna, 22 novembre 2001

Continuità

La discussione pubblica su un progetto inizia già nelle fasi preparatorie. Gli argomenti sollevati durante il dibattito parlamentare sono ripresi nelle campagne che precedono le votazioni e contribuiscono ad alimentare la discussione pubblica. Le autorità devono presentare i loro argomenti quanto prima per garantire una continuità nel processo di formazione dell'opinione e della volontà politica. Non devono sottacere informazioni importanti, ma possono porre l'accento su informazioni non sufficientemente diffuse o assimilate.

Trasparenza

Gli aventi diritto di voto devono poter individuare da dove proviene un'informazione, ragion per cui la fonte va sempre indicata. L'autorità non può trasmettere informazioni senza specificarne la natura ufficiale né facendo credere che provengano da un privato. La documentazione concernente una votazione (p. es. rapporti) che viene messa a disposizione di terzi deve essere parimenti consultabile da parte di tutte le persone e organizzazioni interessate.



L'applicazione «VoteInfo» unisce le informazioni della Confederazione e dei Cantoni sulle votazioni federali e cantonali. Nelle domeniche di votazione, a partire dalle 12.00 riporta i risultati continuamente aggiornati.

Oggettività

Gli aventi diritto di voto devono essere convinti con argomenti oggettivi e non con tecniche di persuasione. Non sono ammessi interventi rivolti unicamente contro persone o in modo indifferenziato contro altre opinioni o valori.

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale non devono solo esporre fatti, ma anche sostenere il loro parere in modo oggettivo, senza, per esempio sottacere le ripercussioni negative di un progetto. Basandosi sulle conoscenze di cui dispongono, devono esprimere pareri

corretti ed esaurienti. Sarebbe infatti contrario a un approccio oggettivo tralasciare informazioni o argomenti, ponderarli in modo errato o decontestualizzarli.

Proporzionalità

Nelle campagne che precedono le votazioni il Consiglio federale e l'Amministrazione federale devono informare nel rispetto del principio di proporzionalità. L'informazione deve quindi contribuire a raggiungere l'obiettivo primario, vale a dire la libera e corretta formazione dell'opinione degli aventi diritto di voto.

Violano dunque questo principio le informazioni delle autorità che non aiutano il cittadino a prendere decisioni con cognizione di causa. In base al suddetto principio, inoltre, tutti i partiti devono potersi battere ad armi pari e disporre di uguali opportunità. Va pertanto evitato qualsiasi esercizio unilaterale del potere che potrebbe falsare i risultati di una votazione.

Informazione nei media sociali

Nei media sociali è possibile raggiungere un pubblico che in alcuni casi difficilmente entrerebbe in contatto su altri canali con l'offerta informativa del Consiglio federale in vista delle votazioni. Per adempiere il loro mandato d'informazione, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale possono pertanto utilizzare anche i media sociali prima delle votazioni. In tale contesto si applicano gli stessi principi previsti dalla legge per qualunque attività d'informazione che precede le votazioni, ossia i principi di continuità, trasparenza, oggettività e proporzionalità.

Affinché anche nei media sociali le attività d'informazione che precedono le votazioni permettano la libera formazione delle opinioni, quando si utilizza il profilo sui media sociali del Consiglio federale, di un consigliere federale, di un dipartimento o di un'unità amministrativa occorre osservare i seguenti principi:

- oltre a contributi su singoli aspetti di un progetto devono essere pubblicati anche contributi che si limitano a rinviare all'offerta informativa completa del Consiglio federale;
- i contributi pubblicati da un profilo delle autorità sui media sociali devono coprire la totalità del progetto nel modo più ampio possibile e fornire informazioni oggettive e proporzionate al riguardo;
- sono ammessi contributi incentrati su singoli aspetti importanti di un progetto. Tali contributi devono essere oggettivi e devono presentare innanzitutto i fatti connessi a un progetto;
- i contributi su singoli aspetti di un progetto devono rinviare all'offerta informativa completa del Consiglio federale, in particolare con link alle spiegazioni di voto e ai contenuti informativi elaborati su tale base (laddove già disponibili).

Allegato 2:

Criteria per lo svolgimento di colloqui di approfondimento con gli operatori dei media

I colloqui di approfondimento sono volti a fornire informazioni agli operatori dei media affinché questi ultimi dispongano delle conoscenze materiali e tecniche necessarie in relazione a un affare. Non sono ammessi colloqui di approfondimento o colloqui «off the record» sulla procedura di corapporto o sulle deliberazioni nel Consiglio federale, in quanto considerati indiscrezioni. Generalmente nel caso delle indiscrezioni si tratta di violazioni del segreto d'ufficio che possono essere denunciate e sanzionate. L'articolo 320 del Codice penale (CP; RS 311.0) stabilisce che la rivelazione di segreti

d'ufficio da parte di impiegati della Confederazione è punibile. Gli impiegati dell'Amministrazione federale sono tenuti al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio (art. 22 della legge sul personale federale, LPers; RS 172.220.1).


L'inosservanza delle disposizioni legali vigenti ha conseguenze sia dal punto di vista penale sia da quello del diritto sul personale. La violazione di importanti obblighi legali o contrattuali è un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (art. 10 cpv. 3 lett. a LPers).

Si è in presenza di un'**indiscrezione** quando sono indebitamente trasmesse informazioni a persone non autorizzate, tra cui gli operatori dei media.

Tra le informazioni che non possono essere trasmesse a persone non autorizzate rientrano le proposte al Consiglio federale, la procedura di corapporto e le deliberazioni e discussioni del Consiglio federale e dei suoi membri (art. 15 e 21 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA; RS 172.010; cfr. anche art. 8 cpv. 1 della legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). I documenti della procedura di corapporto non sottostanno alla LTras in quanto documenti del Consiglio federale.

Non è altresì consentito trasmettere informazioni o documenti della procedura di consultazione degli Uffici a parti o terzi non autorizzati prima che la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base sia stata presa (art. 8 cpv. 2 LTras). Di norma una trasmissione anticipata adempie anche la fattispecie del reato di violazione del segreto d'ufficio (cfr. art. 320 CP).

Le basi legali dell'informazione e della comunicazione si applicano anche alle informazioni del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale diffuse nello spazio digitale.



Allegato 3:

Basi legali dell'informazione e della comunicazione

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

Art. 180 Politica governativa

- ¹ Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
- ² Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 10 Informazione

- ¹ Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.
- ² Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.
- ³ Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale

- ¹ Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.
- ² Il portavoce del Consiglio federale:
 - a. informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
 - b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;
 - c. coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 11 Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Art. 21 Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto (...) non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.

Art. 34 Informazione

- ¹ In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l'opinione pubblica.
- ² Il cancelliere della Confederazione garantisce l'informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

Art. 40 Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.

Art. 54 Conferenza dei responsabili dell'informazione

- ¹ La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell'informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.
- ² La Conferenza tratta i problemi correnti dei dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.
- ³ È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 23 Competenze

- ¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.
- ² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.
- ³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.
- ⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Legge federale sui diritti politici

Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto

- ¹ Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.
- ² In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.
- ³ Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.
- ⁴ Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.

Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni

- ² Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale; questi le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. Nella spiegazione sono ammessi rimandi a fonti elettroniche soltanto se gli autori degli stessi dichiarano per scritto che

tali fonti non hanno contenuto illecito e non contengono collegamenti a pubblicazioni elettroniche di contenuto illecito.

Legge sul personale federale

Art. 22 Segreto professionale, di affari e d'ufficio

- ¹ L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.